



COMUNE DI NAPOLI

**Area Ambiente
Servizio Cimiteri Cittadini**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 1075I_015 DEL 28/05/2024**

OGGETTO: Diniego all'istanza di Permesso a costruire per l'ampliamento dell'Arciconfraternita di San Francesco di Assisi.

RICHIEDENTE: OMISSIS in qualità di rapp.te legale

UBICAZIONE: Cimitero di Soccavo - zona Ampliamento

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990;
- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2006;
- il vigente Piano Regolatore Cimiteriale di Napoli approvato con D.C.C. n. 35/2005;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
- l'art. 107, terzo comma, del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267;
- il Contratto di concessione stipulato tra il Comune di Napoli e la società Neacropolis rep. n. 81132 del 18/05/2010);

PREMESSO CHE è pervenuta all'Ufficio l'istanza relativa all'oggetto, acquisita con PG/331359 del 11/04/2024.

ESAMINATI i grafici di progetto e la relazione tecnica a firma del geom. OMISSIS iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Napoli al n. OMISSIS, nonché la documentazione allegata agli stessi;

CONSIDERATO CHE:

- l'area oggetto di intervento è identificata come "*prevalentemente edificata in epoca successiva al 1943*" di cui all'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Cimiteriale di Napoli approvato con D.C.C. n. 35/2005;
- l'intervento prevede l'edificazione di nuove sepolture ovvero di complessive n. 524 urne cinerarie da realizzarsi al piano altare, al piano primo e piano secondo dell'edificio sepolcrale.

CONSIDERATO, ALTRESI, CHE:

- con la nota PG/419322 del 07/05/2024 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, emessa ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90 e s.m.i.;
- le osservazioni presentate dalla parte con nuovi grafici allegati, assunte al prot PG/450149 in data 16/05/2024, non hanno dissipato le riserve e i dubbi nutriti dall'Ufficio quanto all'accoglimento dell'istanza *de qua*;
- peraltro, le integrazioni documentali non riportano gli estremi identificativi della concessione di suolo cimiteriale;
- non risulta allegata alcuna idonea documentazione, come per contro prescritto all'art.15 del vigente Piano Regolatore Cimiteriale, dalla quale sia desumibile lo stato di fatto e che attesti l'evoluzione storica dell'immobile oggetto di intervento;
- non è stato, inoltre, in alcun modo dimostrata la legittimità edilizia dello stato di fatto, atteso che mancano grafici allegati riflettenti l'originario titolo edilizio;
- ad ogni buon conto, anche considerando i successivi titoli abilitativi - solo dichiarati- facenti fede di sopraelevazione per n.74 nicchie (n. 206/1959) e di sopraelevazione per n. 90 nicchie (n. 19/1968), resta il dato di fatto che essi non giustificano la consistenza attuale del piano primo e secondo, ove sono presenti n. 78 verticali di n. 6 file di loculi per complessive n.468 sepolture per ciascun livello.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il manufatto risulta realizzato in epoca anteriore al 1945, come attestato da copia del verbale datato 28/07/1945 di consegna lavori di concessione in ampliamento alla preesistente cappella e, pertanto, il rela-

di autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ex art.10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- le osservazioni prodotte nulla dicono in merito ai motivi ostativi in riferimento al divieto di cui all'art. 22 del Contratto di Concessione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 769 del 09/06/2006 ove è fatto obbligo del concedente "a non rilasciare, nell'ambito dei cimiteri cittadini oggetto della convenzione, ulteriori concessioni per la costruzione di nuovi manufatti cimiteriali ed a non realizzarne in proprio";
- i grafici descrittivi dell'intervento acquisiti con successiva integrazione PG/450149 del 16/05/2024 permangono carenti in quanto non riportano tutti i prospetti, descrivono ancora sezioni errate (non si distinguono le linee di sezione da quelle di proiezione e le misurazioni sulla planimetria differiscono da quelle in sezione) e le annotazioni o mancano del tutto, ovvero risultano spesso illeggibili;
- in ogni caso, come da consolidata giurisprudenza, il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria; il che, nel caso di specie, non è dato riscontrare, attesa la lacunosa produzione documentale a suffragio di detti titoli, il cui possesso non è comprovato;

RITENUTO pertanto, sulla scorta delle considerazioni debitamente articolate nell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto, manchino le condizioni essenziali affinché l'Amministrazione accolga l'istanza in oggetto;

PRESO ATTO, infine, della proposta di provvedimento del responsabile del procedimento ing. Paolo Angelino, che conferma l'istruttoria già effettuata, sui cui esiti si fonda la comunicazione PG/419322 del 07/05/2024 ex art. 10-bis della legge 241/90 e s.m.i.

ATTESTATO:

- ai sensi della direttoriale PG/633269 del 30/08/2021 che la presente disposizione contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE del 2016/679 ed opportunamente nascosti e oscurati;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito comune di Napoli

Per tutti i motivi sopra esposti

SI DINIEGA

il permesso di costruire richiesto con istanza PG/331359 del 11/04/2024 del sig. OMISSIS quale rapp.te legale dell'edificio funerario *de quo*.

Il presente provvedimento viene:

trasmesso alla Segreteria della Giunta per la pubblicazione ed archiviazione;

notificato a mezzo pec al legale rappresentante p.t. dell'Arciconfraternita;

altresì trasmesso a mezzo protocollo informatico al Responsabile del Procedimento funzionario ingegnere Paolo Angelino (14.23.0.0.15);

Esso potrà essere impugnato al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tanto si comunica al richiedente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 della legge 241/90.

Sottoscritto digitalmente

IL DIRIGENTE

dr. Fabio Piero Fracasso

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.